

FiscoinAula

a cura di Giuseppe Ciminiello

Palestra in corso di affiliazione al Coni? Comunque esenti i redditi dell'istruttore

Al contribuente non possono, tout court, essere disconosciuti specifici benefici fiscali a causa di presunte irregolarità a carico di un soggetto terzo. Tanto in base ai principi generali dell'ordinamento giuridico sulla buona fede e sul legittimo affidamento. In particolare la negazione, solo ipotizzata, della natura giuridica e dell'oggetto di una società sportiva, non può farsi ricadere sul collaboratore che ha ricevuto compensi non imponibili. Tanto più qualora il diritto a beneficiare della non imponibilità derivi anche dalla presenza di idonee certificazioni tali da legittimare il godimento dei benefici fiscali.

La condivisibile decisione giunge dai giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia (Montanari, Rel. Mainini) in relazione ad una fattispecie tutt'altro che insolita.

Il fatto

Un contribuente emiliano riceveva avverso un avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate per imposta IRPEF per l'anno 2006. con tale atto l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, quali redditi assimilati al lavoro dipendente, i compensi, considerati esenti, erogati da una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata e sui quali non era stata operata alcuna tassazione, accertando così un maggior reddito di Euro 7.460,00 ed una imposta di Euro 2.737,00, interessi e sanzioni per Euro 2.737,00 Euro.

La decisione

Il Collegio ha dapprima ricostruito la vicenda storica per poi inquadrare normativamente gli effetti. L'accertamento, spiegano i Giudici, trae origine da una verifica fiscale dell'Ufficio a carico della "So-

cietà sportiva dilettantistica" X a responsabilità limitata e presso la quale il contribuente accertato aveva collaborato in qualità di istruttore per discipline sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e dall'ente di promozione sportiva cui la società era affiliata, cioè il C.S.I. (Centro Sportivo Italiano). I compensi percepiti per Euro 7.460,00, che dalla società erogatrice erano stati considerati esenti ai sensi dell'art. 67, comma 1 lett. m) ed art. 69 comma 2 TUIR 917/86, dai verificatori erano invece stati assimilati ai redditi di lavoro dipendente ex TUIR, poiché, in sede di verifica era stato contestato che la società erogante non aveva ottenuto, per il 2006, riconoscimento di attività sportiva dilettantistica dal CONI. Premesso tanto il Collegio ha puntualmente ricordato che l'art. 67, comma 1 lett. m) del TUIR 917 qualifica redditi diversi, "le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi, i compensi..., e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto...". Ed ancora che il citato art. 69 specifica "...i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a 7.500 Euro". Alla luce del tenore letterale delle norme, nonché della certificazione della corresponsione dei compensi erogati per le prestazioni rese alla anni 2006 e 2007, il Collegio non ha nutrito più alcun dubbio che esse rientrassero nella fattispecie sopra richiamate e che non a-

vrebbero dovuto concorrere a formare il reddito imponibile. È stato osservato "in relazione al contenuto dell'accertamento ed in presenza di quella certificazione, non si può far ricadere sul ricorrente la conseguenza di un supposto disconoscimento ex post della natura giuridica e dell'oggetto della società. Opinare diversamente, in presenza di situazioni che, sotto ogni profilo, risultano essere come appaiono, significa violare i principi generali dell'ordinamento giuridico sulla buona fede e sul legittimo affidamento...". Le eccezioni del contribuente, pertanto, sono state ritenute fondate e tali da dimostrare come il rimarcato "riconoscimento del CONI" nell'anno in contestazione e concretamente in essere attraverso un iter burocratico amministrativo complesso, in realtà non fosse pregiudiziale all'effettiva esistenza degli accreditamenti e condizioni previsti dalle norme di legge e regolamentari per la tipologia ed attività esercitata dalla società.

La conclusione

La Commissione ha, poi, osservato come gli stessi verificatori avessero chiarito che il CONI ha delegato alle Federazioni, agli Enti di promozione sportiva ed alle discipline sportive associate, il riconoscimento provvisorio dello svolgimento di attività sportiva, ritenendo tuttavia il riconoscimento definitivo, collegato all'iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche gestito dal CONI, quale momento cui condizionare la fruibilità dei benefici. Di contrario avviso il Collegio che ha invece ricordato come i detti benefici dipendano solamente dalla verifica delle condizioni previste dall'art. della L. 289/2002. Ed ancora che l'esistenza dell'atti-

vità sportiva, in base alla delega del CONI al riconoscimento provvisorio delle società sportive ed associazioni dilettantistiche, è affidata alle Federazioni e agli Enti di promozione sportiva, con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria, con validazione ufficiale solo con l'iscrizione successiva al Registro Nazionale. Nel caso concreto l'attestazione di iscrizione della società, comunicata dal Coni col n. 32676 dal 05/02/2007 al Registro Nazionale, non era che la conferma dell'affiliazione e dell'iscrizione al Centro Sportivo Italiano della società a far data dal 1 settembre 2005. Pertanto è emerso che la società, nel rispetto dell'art. 90 L. 289/2002, aveva tempestivamente proposto l'affiliazione al C.S.I. che a sua volta, in qualità di Ente di promozione sportiva, riconosciuto dal Coni, aveva provveduto sin dal 1/09/2005, previa verifica delle condizioni di fruibilità ed iscrivibilità, al riconoscimento ai fini sportivi con numero/codice di affiliazione (...) di iscrizione al Registro. Esso aveva ottemperato successivamente a trasmettere i dati della società stessa al CONI per l'iscrizione successiva.

Alla luce di quanto sopra il Collegio ha accolto le fondate doglianze dell'istruttore e concluso "che non sussistono motivi per disconoscere i requisiti previsti in capo alla società che ha erogato i compensi al Sig. (...), sulla base ..dell'avviso di accertamento e per gli effetti, gli stessi debbono considerarsi esenti".

